Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto *AZIENDA ULSS N. 8 BERICA*

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1369 del 29-7-2021

OGGETTO

Concessione al Dott. Giovanni Cucciarre', Medico di Medicina Generale, di un locale e parti comuni dell'immobile, di proprietà aziendale, sito in Via capitello,13 a Recoaro Terme (VI). Approvazione schema contrattuale.

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni

Anno Proposta: 2021 Numero Proposta: 1500 Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce quanto segue:

"Richiamata la deliberazione n. 464 del 10.03.2021 con la quale è stata concessa a titolo oneroso ai Dottori Giovanni Cucciarrè e Luigi Stella Medici, di Medicina Generale di Recoaro Terme aggregati in una Medicina di Gruppo Sperimentale, una porzione dell'immobile di proprietà aziendale sito a Recoaro Terme (VI) in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13) censito catastalmente al NCEU del Comune di Recoaro Terme al foglio 35, particella 365, sub. 7, con vincolo di utilizzo a uso ambulatoriale;

Preso atto che la concessione di cui trattasi è scaduta il 30.06.2021:

Vista la nota prot. n. 65530 del 21.06.2021 con la quale il Direttore del Distretto Ovest ha comunicato che:

- a seguito pensionamento del Dott. Luigi Stella dal 01.07.2021, sarà ricostituita la Medicina di Gruppo di Recoaro con l'inserimento della Dott.ssa Maria Chiara Anna Busolo, medico ad incarico provvisorio, alla quale verrà concesso l'utilizzo a titolo gratuito dei locali di Via Capitello, 13 secondo modalità disciplinate con contratto a parte;
- □ vista la particolare difficoltà ad arruolare medici nel Comune di Recoaro, è opportuno prevedere per l'accordo con il Dott. Cucciarrè una durata contrattuale di mesi sei dal 01.07.2021 al 31.12.2021, alle medesime condizioni precedentemente in essere.

Vista altresì la mail del 09.07.2021, agli atti, con la quale il Dott. Cucciarrè accetta le condizioni presenti nella bozza contrattuale predisposta dall'Azienda ULSS 8;

si propone al Direttore Generale di approvare lo schema contrattuale, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione del contratto".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di assegnare in concessione a titolo oneroso, per le motivazioni espresse in premessa, al Dott. Giovanni Cucciarrè, Medico di Medicina Generale di Recoaro Terme, in rapporto di convenzione con l'ULSS n. 8 Berica, parte dei locali siti nell'immobile di proprietà aziendale di Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13) a Recoaro Terme, meglio evidenziati nella planimetria allegata e parte integrante dello schema di convenzione;
- 2. di stabilire che il contratto avrà validità semestrale dal 01.07.2021 al 31.12.2021;

- 3. di precisare che i locali sono concessi esclusivamente ad uso ambulatoriale medico, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà dei conduttori;
- 4. di approvare lo schema di concessione-contratto per i locali di cui al punto 1), allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5. di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente;
- 6. di fissare il canone semestrale di concessione in €. 849,00 oltre alle spese relative ai consumi delle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento), calcolate in €. 1,220,75;
- 7. di introitare il canone annuo di concessione al conto n. 5204000015 "Fitti Attivi";
- 8. di prendere atto che le spese di bollo e registrazione della concessione-contratto quantificate in circa €. 135,00 verranno anticipate dall'Azienda ULSS 8 Berica. Ai sensi dell'art. 10 del contratto medesimo, i Medici di Medicina Generale rimborseranno all'Azienda ULSS n. 8 le intere spese di bollo e il 50% dell'importo relativo alla tassa di registrazione;
- 9. di dare atto che la spesa di circa €. 135,00 trova copertura nel bilancio preventivo 2021 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse";
- 10. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (App.to per il dr. Fabrizio Garbin - dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario (App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto **è proposto per la pubblicazione** in data 30-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 30-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) - Viale F. Rodolfi, 37 - C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UN LOCALE E PARTI COMUNI, DESTINATI AD UNA MEDICINA DI GRUPPO, NELL'AMBITO DEI LOCALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SITO IN VIA CAPITELLO, 13 (ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO, 13) A RECOARO

Tra

L'Azienda ULSS n.8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, di seguito nominata concedente:

е

Il Dott. Giovanni Cucciarrè nato a Santa Cristina (PA) il 30.04.1954 residente a Recoaro Terme (VI) Via Cabianca, 5 codice fiscale CCCGNN54D30I174Z, di seguito nominato concessionario;

Premesso che

 L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di una porzione di unità immobiliare sita a Recoaro Terme Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13), censita al Catasto Fabbricati Comune di Recoaro Terme (VI) al foglio 35 particella 365, subalterno 7, Cat. B/5 Classe 2 Rendita Cat.

- Euro 1094,63, composta come da planimetria allegata All.

 1), parte integrante del presente contratto;
- Detta porzione di unità immobiliare rientra nel patrimonio indisponibile dell'Azienda sanitaria e, in quanto tale, non è suscettibile di essere oggetto di un contratto di locazione commerciale ex L. 392/1978 e ss.mm.ii;
- Il Dott. Giovanni Cucciarrè ha manifestato l'interesse all'utilizzo di un locale sito al piano terra del predetto immobile, ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti;
- La presente concessione è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. dell' :

si conviene e si stipula quanto segue

- 1. Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede in uso al Dott. Giovanni Cucciarrè un locale e parti comuni come da planimetria allegata (All. 1) e parte integrante del presente atto, dell'immobile sito in Via Capitello n. 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto n. 13), Recoaro. Una parte di mq. 36,19 rimarrà ad uso esclusivo dell'ULSS n. 8, e i rimanenti a mq. 91,62 saranno spazi ad uso comune. L'accesso allo stabile da parte del concessionario dovrà avvenire esclusivamente dall'ingresso di Piazza Vittorio Veneto, 13.
- 2. La presente concessione ha durata di mesi sei dal 01.07.2021 al 31.12.2021.

- 3. Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario. Ш concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto, con comunicazione da effettuarsi via pec o mediante lettera raccomandata. In caso di nuovi ingressi autorizzati dall'Azienda ULSS le quote individuali spettanti ai verranno singoli medici ricalcolate/ricontrattate ridistribuite, provvedendo, se necessario per ottemperare alle vigenti disposizioni fiscali, alla stipula ed alla registrazione di nuova scrittura privata. Il concessionario non potrà dare in sub-concessione/locazione o comodato, in tutto o in parte, l'immobile.
- 4. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Il concessionario si impegna a rimborsare entro la scadenza del contratto (in corrispondenza del mese di dicembre) le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), di pulizia, di manutenzione, che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi, per un valore forfettario semestrale, concordato, pari a Euro 1.220,75, calcolato sulla base della spesa media complessiva annua sostenuta dall'ULSS per la

struttura, in rapporto alla metratura esclusiva assegnata al concessionario. Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo.

Le spese di manutenzione ordinaria sono totalmente a carico del concessionario. Il concessionario espressamente rinunzia ad ogni indennizzo per la fattispecie di cui agli artt. 1583-4 c.c.

- 5. Il canone di utilizzo, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, è convenuto €. 849,00 (ottocentoquarantanove/00) per l'intera durata contrattuale (mesi sei) pari a €. 141,50 mensili. Il concessionario si obbliga a corrispondere il corrispettivo d'uso come sopra stabilito), su richiesta dell'Ente, corredata dall'avviso pagoPA.
- Il concessionario deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.
- 7. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di dette polizze dovrà essere esibita dal concessionario al concedente.

- Il concessionario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.
- La violazione da parte del concessionario anche di uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.
- 10. Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sul concessionario. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà il concessionario. Quest'ultimo dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.
- 11. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il concedente elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS 8 – Viale F. Rodolfi, 37 Vicenza.
- 12. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la

sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 "Berica" è la Ditta Compilance Officer e Data Protection, con sede a Cascina (PI), Via Modda, 79.

- 13. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.
- 14. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Vicenza Iì
II concedente Azienda ULSS n. 8
Ing. Antonio Nardella
Il concessionario:
1 – Dott. Giovanni Cucciarrè

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 6) 7) 10) 11).

II concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:
Ing. Antonio Nardella
II concessionario:
1 – Dott. Giovanni Cucciarrà

